



# Disposizioni per la semplificazione fiscale, il sostegno delle attività economiche e delle famiglie e il contrasto dell'evasione fiscale

## A.C. 1074

### Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	1074
Titolo:	Disposizioni per la semplificazione fiscale, il sostegno delle attività economiche e delle famiglie e il contrasto dell'evasione fiscale
Iniziativa:	Parlamentare
Iter al Senato:	No
Commissione competente :	Commissione parlamentare per le questioni regionali
Sede:	consultiva

### Contenuto

**L'articolo 01** modifica il termine per l'emissione della fattura: a decorrere dal 1° luglio 2019 la fattura deve essere emessa entro 15 giorni (non più 10) dal momento dell'effettuazione dell'operazione di cessione del bene o di prestazione del servizio.

**L'articolo 1** modifica i termini di comunicazione dei dati contabili delle liquidazioni trimestrali IVA per il quarto trimestre: si consente di effettuare tale comunicazione insieme con la dichiarazione annuale IVA che, in tal caso, deve essere presentata entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta.

**L'articolo 1-bis**, relativo agli obblighi informativi posti a carico di coloro che intendono accedere al cd. regime forfettario, prevede che tali oneri informativi non comprendano dati ed informazioni già presenti nelle banche dati a disposizione dell'Agenzia delle Entrate.

**L'articolo 2-bis** consente la cessione del credito IVA anche trimestrale, oltre che di quello annuale.

**L'articolo 3** vieta all'amministrazione finanziaria di chiedere ai contribuenti, in sede di controllo formale delle dichiarazioni dei redditi, certificazioni e documenti relativi a informazioni disponibili nell'anagrafe tributaria o dati trasmessi da parte di soggetti terzi in ottemperanza a obblighi dichiarativi, certificativi o comunicativi.

**L'articolo 3-bis** intende semplificare il sistema di gestione degli impegni alla trasmissione telematica, prevedendo la possibilità per il contribuente/sostituto d'imposta di conferire all'intermediario un incarico alla predisposizione di più dichiarazioni e comunicazioni.

**L'articolo 4** amplia al versamento delle tasse sulle concessioni governative e delle tasse scolastiche l'ambito applicativo del modello di pagamento unificato F24. E' inoltre modificata la procedura di versamento e attribuzione del gettito dell'addizionale comunale all'IRPEF, disponendo che il versamento è effettuato dai sostituti d'imposta cumulativamente per tutti i comuni di riferimento.

**L'articolo 5** reca una norma d'interpretazione autentica in materia di proroga dei contratti di locazione a canone agevolato: in mancanza della comunicazione per rinuncia del rinnovo del contratto, da inviarsi almeno sei mesi prima della scadenza, il contratto è rinnovato tacitamente, a ciascuna scadenza, per un ulteriore biennio.

**L'articolo 5-bis** dispone l'abrogazione dell'obbligo della comunicazione della proroga dell'applicazione della cedolare secca.

**L'articolo 6-bis** sposta il termine di presentazione della dichiarazione IMU/TASI dal 30 giugno al 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo.

**L'articolo 6-ter** prevede che i contribuenti interessati dall'applicazione degli ISA - indici sintetici di affidabilità fiscale - non debbano dichiarare, a tali fini, dati già contenuti negli altri quadri dei modelli di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi.

**L'articolo 6-quater** interviene sui termini di validità della dichiarazione sostitutiva unica.

**L'articolo 7** consente di autocertificare alle associazioni sportive dilettantistiche il non superamento della franchigia per i compensi ricevuti.

**L'articolo 7-bis** ricomprende nel novero degli enti associativi che fruiscono del regime della decommercializzazione, anche le associazioni con fini assistenziali.

**L'articolo 8** reca alcune semplificazioni sulla redazione e presentazione delle dichiarazioni di intento previste in materia di imposta sul valore aggiunto.

**L'articolo 9-bis** consente agli enti locali di subordinare alla verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali da parte dei soggetti richiedenti il rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi, inerenti attività commerciali o produttive.

**L'articolo 10** impegna l'Amministrazione finanziaria ad assumere iniziative volte a garantire la diffusione degli strumenti necessari ad assolvere correttamente gli adempimenti richiesti ai contribuenti.

**L'articolo 11** introduce, nell'ambito dell'accertamento fiscale, un nuovo obbligo per l'Amministrazione Finanziaria, che è tenuta ad avviare, necessariamente e nei casi espressamente previsti, un contraddittorio con il contribuente.

**L'articolo 11-bis** ha natura interpretativa e chiarisce che al di fuori della tipologia di controversie convenzionalmente riservate alla difesa dell'Avvocatura dello Stato, l'Agenzia delle entrate-Riscossione può avvalersi, anche innanzi alla magistratura tributaria, di proprio personale interno.

**L'articolo 13** modifica le modalità e i termini di invio delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni, delle province e delle città metropolitane. Si introduce in particolare l'obbligo di trasmissione telematica esclusiva delle delibere inerenti ai tributi con determinate specifiche tecniche, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'assolvimento degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi,

**L'articolo 13-bis** esenta dal pagamento del tributo per i servizi indivisibili (Tasi) i fabbricati costruiti e destinati alla vendita a decorrere dal 1° gennaio 2022.

**L'articolo 14** prevede che l'obbligo di stampa cartacea soltanto all'atto del controllo e su richiesta dell'organo procedente, attualmente previsto per i soli registri IVA, sia esteso anche a tutti i registri contabili aggiornati con sistemi elettronici in qualsiasi supporto.

**L'articolo 18** reca norme in materia di imposta di bollo sulle fatture elettroniche: in particolare consente all'Agenzia delle entrate, già in fase di ricezione delle fatture elettroniche, di verificare con procedure automatizzate la corretta annotazione dell'assolvimento dell'imposta di bollo.

**L'articolo 18-bis** elimina gli obblighi dichiarativi relativi al possesso dei requisiti per fruire delle agevolazioni IMU e TASI per gli immobili concessi in comodato a parenti in linea retta di primo grado, nonché per fruire delle agevolazioni sugli immobili in locazione a canone concordato.

**L'articolo 18-ter** intende estendere l'ambito operativo della disciplina del ravvedimento operoso, recependo alcuni orientamenti già espressi dalla prassi amministrativa in materia di versamento frazionato dell'imposta o versamento "tardivo" dell'imposta frazionata (cd. ravvedimento parziale).

**L'articolo 23** consente al contribuente - per i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2020 - di usufruire della detassazione dei canoni non percepiti senza dover attendere la conclusione del procedimento di convalida di sfratto ma provandone la mancata corresponsione in un momento antecedente.

**L'articolo 24** intende modificare le vigenti agevolazioni in favore dei lavoratori rimpatriati e dei docenti e ricercatori che rientrano in Italia, al fine di ampliarne l'ambito applicativo e di chiarire l'operatività dei requisiti richiesti ex lege per l'attribuzione dei relativi benefici fiscali.

**L'articolo 24-bis** reca misure agevolative, sotto forma di abbuoni sui prezzi e di credito d'imposta, per incoraggiare l'aumento della percentuale di imballaggi riutilizzabili o avviati al riciclo immessi sul mercato.

Il Capo III della proposta di legge, composto dagli **articoli da 25 a 30**, introduce, a decorrere dal 1° gennaio 2020, un'agevolazione volta a promuovere l'economia locale attraverso la riapertura e l'ampliamento di attività commerciali, artigianali e di servizi. L'agevolazione consiste nell'erogazione di un contributo pari ai tributi comunali pagati dall'esercente nel corso dell'anno e viene corrisposta per l'anno nel quale avviene l'apertura o l'ampliamento dell'esercizio commerciale e per i tre anni successivi, per un totale di quattro anni.

**L'articolo 26** individua le misure agevolative volte a favorire la riapertura e l'ampliamento di attività commerciali, artigianali e di servizi, disciplinate dal Capo III della proposta in esame.

**L'articolo 27** individua i soggetti che possono beneficiare delle agevolazioni, mentre **l'articolo 28** disciplina le procedure per il riconoscimento dei benefici. **L'articolo 29** sottopone la concessione dei benefici alla disciplina sugli aiuti di Stato cd. *de minimis*.

**L'articolo 31-bis** intende riconoscere benefici finanziari e fiscali, sotto forma di crediti d'imposta per l'acquisto di prodotti da riciclo e da riuso.

**L'articolo 35** reintroduce l'obbligo di denuncia fiscale per la vendita di alcolici negli esercizi pubblici, negli esercizi di intrattenimento pubblico, negli esercizi ricettivi e nei rifugi alpini, adempimento che era stato eliminato dalla legge sulla concorrenza (legge n. 124 del 2017).

**L'articolo 36-bis** prevede la possibilità per i contribuenti di pagare i diritti doganali, così come tutti gli altri diritti riscossi dalle Dogane in forza di specifiche disposizioni legislative, mediante strumenti di pagamento tracciabili ed elettronici.

## **Profili attinenti al riparto di competenze tra Stato e regioni**

Il provvedimento investe, in via principale, la materia "**sistema tributario e contabile dello Stato**" di competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e) della

Costituzione; per talune previsioni, recate in particolare dal Capo III, viene altresì in rilievo la materia "**tutela della concorrenza**", anch'essa di competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione.

**Senato: nota breve n.**  
**Camera: nota Questioni regionali n. 20**  
**5 aprile 2019**

Camera Servizio Studi  
Osservatorio sulla legislazione

osservatorio@camera.it - 066760-3855

 CD\_legislazione

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.  
QR0020